

**Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento
cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti**

ALLEGATO 7A: Dichiarazione obbligatoria ai sensi del Regolamento IVASS 5/2006 da consegnare in occasione del primo contatto con l'intermediario assicurativo

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (conforme all'allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) con il limite di 2.999,99 € per ciascun contratto (Legge, 28/12/2015 n° 208, G.U. 30/12/2015), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 € annui per ciascun contratto.

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
(non necessaria la compilazione in caso di accettazione online)

Nome, cognome / Ragione sociale:

Codice fiscale / Partita Iva:

**Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate ai clienti di Axieme.
Non possono essere copiate o divulgate senza consenso scritto.**

ALLEGATO 7B: Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

Gentile Cliente,

ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

1. Informazioni generali sull'intermediario

Dati di chi intermedia il contratto: Ragione sociale: Axieme s.r.l. Sede legale ed operativa: Via Antonio Fabro 3, Torino Iscritto al RUI numero: B000563839 Data iscrizione: 03/01/2017 Sito internet: www.axieme.com Telefono e Fax: 011.5635031 e-mail: clienti@axieme.com, PEC: axiemesrl@legalmail.it	Responsabile dell'attività di intermediazione: Nome e Cognome: Edoardo Monaco Qualifica: Rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione Iscritto al RUI numero: B000482098 Data iscrizione: 28/11/2014
---	--

Si informa che l'autorità competente alla vigilanza sull'attività di intermediazione è l'IVASS. Gli estremi identificativi e d'iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

2. Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario non detiene partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Inoltre, con riguardo al contratto proposto, l'intermediario fornisce consulenza basata su un'analisi imparziale e in assenza di obblighi contrattuali con una o più imprese di assicurazione. L'intermediario non tratta contratti di assicurazione RC Auto tuttavia l'ammontare delle provvigioni eventualmente riconosciute dalle imprese in caso di futura intermediazione è disponibile presso i locali della nostra sede (ai sensi comma 3 art. 9 Regolamento IVASS 23 del 09/05/2008).

3. Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso (Art. 117 D.Lgs. 7 settembre 2005 – nr. 209);
- L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- Il contraente e l'assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, hanno la facoltà:
 - di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (ai recapiti indicati al punto 1. Informazioni generali sull'intermediario) o all'impresa preponente (ai recapiti indicati dalla Compagnia di Assicurazioni sul documento di polizza o riportati sul sito internet della Compagnia stessa);
 - qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario stesso entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione, possono rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza degli Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente;
 - di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione c/o IVASS Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, telefono +39 06 421331;
 - di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Consap Spa, Via Yser, 14 - 00198 Roma - Tel. 06.85796444, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al paragrafo b).

Denominazione delle imprese cui sono offerti prodotti

La lista dei partner assicurativi con cui Axieme srl intrattiene rapporti di libera collaborazione è allegata alla presente (Allegato 1).

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate ai clienti di Axieme.
Non possono essere copiate o divulgate senza consenso scritto.

Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, in caso di autorizzazione della Compagnia al Broker ad incassare i premi – ovvero di autorizzazione dell'agenzia ratificata alla compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 209/2006, nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'agenzia al Broker ad incassare i premi – ovvero in caso di autorizzazione da parte dell'agenzia non ratificata dalla Compagnia – il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio per il contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente non impegna la Compagnia (né, in caso di coassicurazione, le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Nel caso il broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. Isvap, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Stante la natura dell'attività svolta da Axieme Srl, quest'ultima intrattiene rapporti di libera collaborazione con diverse Compagnie e/o agenzie o intermediari di assicurazione, la cui lista è disponibile come "Allegato 1" al presente documento, con specificazione a fianco di ognuna di esse se Axieme Srl è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente.

Torino, lì 31/07/2017

AXIEME-SRL



Edoardo Monaco

Responsabile attività di intermediazione

PARTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRAENTE
(non necessaria la compilazione in caso di accettazione online)

Nome, cognome / Ragione sociale:

Codice fiscale / Partita Iva:

Il sottoscritto contraente dichiara:

- di aver ricevuto il modello 7A
- di aver ricevuto il presente modello 7B
- di aver preso visione del fascicolo informativo e i testi contrattuali della/e polizza/e da me sottoscritta/e e disponibili sul sito www.axieme.com
- di aver preso visione dell'elenco delle Compagnie assicurative e delle Agenzie, Broker o Intermediari con cui Axieme Srl ha in essere o meno autorizzazione all'incasso
- di aver ricevuto la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

FIRMA:

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate ai clienti di Axieme.
Non possono essere copiate o divulgate senza consenso scritto.



AXIEME

• ASSICURIAMOCI INSIEME •

ALLEGATO 1

TIPOLOGIA	COMPAGNIA	RAGIONE SOCIALE	ACCORDO EX. ART 118 C.A.P.
Compagnia	Arag SE	Arag SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia	SI
Interm.	Generali Italia Spa	Bellana Corso Failla Sas	SI
Interm.	Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.	Mauro Buttigliero	SI
Compagnia	Reale Mutua Assicurazioni	Società Reale Mutua di Assicurazioni	SI
Interm.	Metlife, Groupama Assicurazioni, FiloDiretto Assicurazioni	Assilink s.r.l.	SI
Interm.	LLOYD'S	Coverholder Ltd	SI

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e destinate ai clienti di Axieme.
Non possono essere copiate o divulgate senza consenso scritto.

